



SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITA'

IL RESPONSABILE

GIOVANNI SANTANGELO

DATA E PROTOCOLLO SONO INDICATI

NELLA SEGNAURA ALLEGATA

REG PG/2020/688988

DEL 26/10/2020

AL Sig. XXX

OGGETTO: Risposta a quesito sull'applicazione della DAL n. 186/2018 per calcolare l'oblazione dovuta al fine della sanatoria edilizia di un fabbricato agricolo

Con la presente si risponde al quesito che riguarda il calcolo dell'oblazione per una sanatoria ai sensi dell'art. 17, comma 3, lettera a) della LR n. 23/2004, relativa ad un fabbricato agricolo:

- di proprietà di un imprenditore in possesso dei requisiti di imprenditore agricolo professionale (IAP);
- oggetto di un atto unilaterale d'obbligo contenente l'impegno decennale al mantenimento dell'uso agricolo.

Il rinvio alla DAL n. 186/2018 è determinante dal momento che l'ammontare dell'oblazione per acquisire la sanatoria è calcolato sulla base del contributo di costruzione.

Il quesito, in particolare, riguarda tre questioni:

1. la possibilità di applicare i valori unitari minimi di U1 e U2 per la funzione rurale (ovvero quelli previsti per interventi localizzati all'interno del territorio urbanizzato);
2. la possibilità di non pagare i contributi D ed S;
3. la possibilità di applicare la riduzione del 30% per le tettoie di cui al punto 1.4.7 della DAL n. 186/2019.

Senza entrare nell'esame del merito del caso specifico che ha originato il suddetto quesito, la cui valutazione è di esclusiva competenza dell'amministrazione comunale interessata, si esprimono le seguenti considerazioni di carattere generale.

1. In merito al **primo quesito** si ricorda che gli interventi da realizzare in territorio rurale in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dello IAP, sono esonerati dal pagamento del contributo di costruzione (art. 32 LR n. 15/2013).

La funzione rurale prevista nella tabella parametrica dei valori di U1 e U2 (paragrafo 2. della DAL 186/2018) è da applicare **esclusivamente per interventi nel territorio rurale svolti da soggetti non in possesso dei requisiti di IAP.**

In caso di interventi in sanatoria per immobili agricoli di IAP, l'oblazione è calcolata in misura pari a quella dovuta per la funzione effettiva dell'immobile oggetto di sanatoria (residenziale, produttiva, ...).

2. In relazione al **secondo quesito** si precisa che ai sensi del punto 3.2. della DAL n. 186/2018, i contributi D ed S sono da corrispondere per gli interventi di ristrutturazione edilizia, di ristrutturazione urbanistica e di nuova costruzione aventi destinazione produttiva o rurale se svolti da non aventi titolo (soggetti non IAP).

Pertanto, i menzionati contributi **D ed S non sono dovuti per la destinazione agricola svolta da soggetti in possesso dei requisiti di IAP nemmeno in caso di calcolo dell'oblazione per acquisire la sanatoria edilizia.**

3. Infine, rispetto al **terzo quesito**, si evidenzia che il punto 1.4.7 della DAL n. 186/2018 che esplicita la possibile riduzione di U1 e U2 fino ad un massimo del 30% (possibilità che deve essere esplicitamente prevista dal Comune nel proprio atto di recepimento della DAL n. 186) è da applicarsi per le tettoie destinate a depositi di materie prime, semilavorati e prodotti finiti **connesse alle sole attività produttive.**

Si ribadisce che le tettoie da realizzare in territorio rurale in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dello IAP, sono esonerate dal pagamento del contributo di costruzione (art. 32 LR n. 15/2013).

Distinti saluti

Dott. Giovanni Santangelo
Firmata digitalmente